



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 184 del 24/11/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 15 novembre 2011, n. 299

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza elettrica di 72 MW da realizzare nel Comune di Deliceto (FG) località "Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: MARGHERITA S.r.l. con sede legale in Foggia, via Napoli n. 121 - P. IVA e C.F. 03188710713.

Il giorno 15 novembre 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della Direttiva n. 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto dell'11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale, con provvedimento n. 35 del 23.01.2007, ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- la Giunta Regionale, con provvedimento n. 3029 del 30.12.2010, ha approvato la disciplina del

procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili;

- il Presidente della Giunta Regionale, con provvedimento n. 24 del 30.12.2010, ha emanato un Regolamento recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia;

- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale n. 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;

- l'art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della Legge n. 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

Rilevato che:

• la Società Daunia Wind S.r.l., con nota prot. n.38/1431 del 06.02.2007, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto, delle opere di connessione nonché delle infrastrutture indispensabili per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza totale pari a 90 MW da realizzarsi nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito";

• il Settore Industria, Industria Energetica - Ufficio Industria Energetica, con nota prot. n.38/11294 del 31.10.2007, inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto eolico;

• la Società Daunia Wind S.r.l. con nota acquisita al prot. n.38/12663 del 06.12.2007 depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo la suddetta documentazione integrativa;

• la Società Daunia Wind S.r.l., in data 21.08.2008 comunicava il cambio di titolarità e trasferimento dell'intervento in favore della Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121;

• la Società Margherita S.r.l. presentava, in data 28.01.2009, ricorso presso il TAR Puglia - Sede di Bari - Sez. I avverso il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull'istanza di rilascio dell'Autorizzazione Unica per il parco eolico in oggetto; il TAR, con Sentenza n. 571, del 13.03.2009, accoglieva il ricorso dichiarando l'obbligo della stessa Regione di pronunciarsi espressamente nel termine di 60 gg. decorrenti dalla comunicazione o notifica della sentenza stessa;

• l'Ufficio Programmazione, V.I.A. e Politiche Energetiche del Servizio Regionale Ecologia, dopo alcune richieste di integrazione documentale, con nota prot. n. 6582 del 30.04.2008, richiedeva la produzione di ulteriori atti tecnico-amministrativi; quest'ultima era oggetto di impugnazione da parte della Società a causa della presunta formazione del silenzio assenso ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 11/2001;

• il Servizio regionale Ecologia, con Determinazione n. 68 del 26.02.2009, escludeva n. 6 aerogeneratori sui n. 30 proposti dalla procedura di impatto ambientale, subordinandoli all'osservanza di specifiche prescrizioni per la mitigazione degli impatti indotti ed annullando esplicitamente, in autotutela, il provvedimento di esclusione dalle procedure di V.I.A. - concretizzatosi per silenzio assenso, come

sostenuto dalla Società;

- il Dirigente del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo della Regione Puglia, con Determina Dirigenziale n. 80 del 09.03.2011, provvedeva al rilascio dell'Autorizzazione Unica per i 6 aerogeneratori risultati ambientalmente compatibili per una potenza complessiva di 18 MW;
- la Società Margherita Srl impugnava la succitata Determina del Servizio Regionale Ecologia presso il TAR Puglia sede di Bari, il quale, con Sentenza n. 949 del 22.06.2011, la annullava dal momento che il presupposto normativo alla base del provvedimento regionale impugnato, e cioè il R.R. n. 16/2006, era stato dichiarato incostituzionale con Sentenza della suprema Corte n. 344 del 26 novembre 2010, consentendo, in tal modo, la riammissione dei 24 aerogeneratori inizialmente denegati all'interno del procedimento di Autorizzazione Unica in considerazione del fatto che la Determina di cui sopra era intervenuta successivamente alla formazione del silenzio assenso;
- l'Ufficio Energie e Reti Energetiche della Regione Puglia, in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia di cui sopra, convocava, con nota prot. n. 8994 del 12.07.2011, una riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 27 luglio 2011;
- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche acquisiva, in sede di Conferenza di Servizi, dichiarazione della Società nella quale si attestava il deposito del progetto definitivo presso gli Enti coinvolti nonché il conseguimento dei pareri ottenuti da parte degli Enti stessi anteriormente alla riunione della Conferenza di Servizi.

Preso atto dei pareri acquisiti ed espressi in conferenza di servizi, di seguito riportati:

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, con prot. n. 18719 del 15.04.2010, rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto eolico e delle relative opere connesse. Si ritiene opportuno, tuttavia, sottolineare l'esigenza che la Società interessata provveda all'installazione della segnaletica ottico-luminosa delle strutture a sviluppo verticale, che sarà prescritta dall'Autorità competente - in conformità alla normativa in vigore per l'individuazione degli ostacoli - per la tutela del volo a bassa quota;
- Terna S.p.A., con nota prot. n. 12464 del 22.07.2011 informava che la connessione dell'iniziativa è prevista con condivisione del medesimo stallo già comunicato per l'impianto della Società Margherita Srl della potenza di 18 MW autorizzato con Determina Dirigenziale n. 80 del 09 marzo 2011, e cioè una S.T.M.G. che prevedeva il collegamento in antenna con la sezione a 150 KV di nuova S.E. a 380 KV da collegare in entra-esce alla linea a 380 KV "Foggia-Candela", soluzione accettata dalla Società in data 18.01.2007;
- Autorità di Bacino della Puglia, con nota prot. n. 8844 del 26.07.2011 ribadiva quanto già comunicato con nota prot. n. 4737 del 27.04.2010, aggiornando il parere prot. n. 6917 dell'11.07.2008 e ritenendo che i lavori relativi alla realizzazione dell'impianto siano compatibili con le previsioni del P.A.I. approvato a condizione che:
 1. le opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori siano compatibili con il deflusso delle acque;
 2. le operazioni di scavo e rinterro per la posa dei cavidotti non modificano il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
 3. siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza longitudinale del fondo;
 4. durante l'esercizio delle opere sia evitata in modo assoluto l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
 5. sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere in oggetto indicate;
- Comune di Deliceto - Ufficio Tecnico e Ambiente, con nota prot. n. 3362 del 28.04.2010, esprimeva

parere favorevole in virtù dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal medesimo Comune in data 24.09.2008;

- Provincia di Foggia - Servizi Tecnici, con nota prot. n. 56013 del 06.11.2008, autorizzava la Società Margherita S.r.l. alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica a 30 KV in cavo sotterraneo per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dal parco eolico;

- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 6609 del 26.04.2010, comunicava che le aree oggetto dell'intervento non sono sottoposte a provvedimenti di tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. In relazione, comunque, all'insistenza dell'impianto e delle opere connesse in un comparto territoriale di evidente interesse archeologico appare indispensabile adottare, nella realizzazione delle opere del parco, particolari misure cautelari. Puntuali indicazioni sul possibile interesse archeologico di alcune aree e sulla necessità di procedere ad attività di archeologia preventiva emergono dalla carta del rischio archeologico trasmessa dalla Società proponente, con gli esiti delle ricognizioni di superficie. In considerazione dei dati informativi in possesso, si evince un'ampia distribuzione di materiale fittile con l'individuazione di numerose unità topografiche a rischio medio-alto sia nelle aree interessate dalle turbine sia lungo i cavidotti di collegamento. Tanto premesso, si ritiene che occorra procedere alla verifica delle possibili evidenze di interesse archeologico in corrispondenza degli aerogeneratori nn. 8, 9, 10, 1, 6 e 20 e lungo i cavidotti di collegamento con la turbina n. 16, tra le turbine nn. 17-18 e 6-7, con assistenza archeologica ai lavori ed eventuali approfondimenti di scavo laddove dovessero emergere strutture di interesse archeologico interferenti con le opere. Si rappresenta che, nell'ambito della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, l'elaborazione della documentazione scientifica dovrà essere curata da soggetti in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, i cui curricula dovranno essere sottoposti alle valutazioni della scrivente. Si rammenta che eventuali operazioni di scavo archeologico dovranno essere affidate a ditta in possesso degli specifici requisiti della categoria di riferimento OS 25.

- Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 14678 del 22.07.2011, rileva che, dall'esame della documentazione tecnica inviata a corredo della nuova istanza, vengono confermate delle interferenze degli interventi in progetto (cavidotto interno e cavidotto esterno di collegamento alla SE) con la rete idrografica regionale, già evidenziate nel parere espresso con consortile n. 9383/2010; si tratta della intersezione dei cavidotti elettrici con gli alvei dei canali Fosso Viticone, Fosso La Marana, Fosso Fontana Rubina ed altri impluvi minori. Come già evidenziato con la consortile n. 9383/2010, si conferma che l'intero parco eolico (aerogeneratori e cavidotti interni) ricade all'esterno del comprensorio consortile, mentre solo l'ultima tratta del cavidotto di collegamento alla SE attraversa il comprensorio di competenza di questo Ente e che in tale tratta esso intercetta solamente l'alveo del canale La Marana, impluvio naturale non sistemato sul quale questo Consorzio non effettua attività di manutenzione. Peraltro, dagli atti d'ufficio, risulta la Struttura Tecnica Provinciale di Foggia ha già espresso parere favorevole sulle modalità di attraversamento dei citati corsi d'acqua con nota prot. n. 13195 del 14.11.2008 predisponendo i relativi fogli di condizioni e la relativa autorizzazione all'esecuzione dei lavori. Ciò stante si conferma che gli interventi in progetto non interferiscono con le opere e gli impianti gestiti da questo Ente e che, pertanto, nulla osta per quanto di competenza all'esecuzione dei lavori;

- Ministero delle Comunicazioni - Ispettorato Territoriale di Puglia e Basilicata, con nota prot. n. IT-BA/2-IE/VIE/2363 del 09.04.2008, rilasciava nulla osta provvisorio subordinato all'approvazione dei progetti di dettaglio relativi agli attraversamenti e parallelismi;

- ASL di Foggia - Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 22/IP del 31.01.2009, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- prendendo atto di quanto dichiarato nella relazione tecnica, dovranno essere rispettate le distanze dalle abitazioni e dalle strade provinciali di circa 300 metri come da regolamento vigente, nelle immediate vicinanze del campo non vi siano abitazioni costantemente abitate e che il livello sonoro prodotto dal generatore di elettricità risulti inferiore di 60 dB, come previsto dal DPCM 01.03.1991 e ss. mm. ii.;

- gli elettrodotti dovranno essere interrati ad una profondità minima di 1 metro e dovrà essere segnalato il tracciato della linea interrata con idonee segnalazioni di pericolo;
- eventuali linee aeree di alta e media tensione, utilizzate per il conferimento ad ENEL dell'elettricità prodotta, dovranno essere eseguite nel rispetto delle distanze di sicurezza dettate dal DPCM 23.04.1992 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere rispettati i limiti di inquinamento elettromagnetico previsti dal DM n. 381/1998 e ss.mm.ii.;
- dovranno essere garantite tutte le misure di sicurezza ed infortunistica per tutelare, nelle vicinanze degli aerogeneratori, lo stanziamento ed il passaggio di persone ed animali;
- lo smaltimento degli oli usati e delle batterie dovrà avvenire tramite ditta autorizzata ai sensi del DL n. 22/1997 e ss.mm.ii.;
- la realizzazione e la messa in opera dell'impianto in oggetto dovranno essere conformi alle descrizioni progettuali ed alle previsioni contenute nella documentazione tecnica presentata e rispettare e rispettare le Linee Guida della Regione Puglia (DGR n. 131 del 02.03.2004);
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, con nota prot. n. 3873 del 14.07.2011, rappresenta che, esaminato il progetto, si esprime ai soli fini minerari nulla osta di massima alla realizzazione dell'impianto di che trattasi e della relativa linea di allaccio. La Società è in ogni caso tenuta, in fase di realizzazione, a posizionare gli elettrodotti e tutti i vari manufatti a distanza di sicurezza dai cigli delle cave, tale da garantire la stabilità delle scarpate e comunque mai inferiore ai venti metri previsti dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave". Inoltre, considerato che il Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Sezione UNMIG di Napoli non figura tra le Amministrazioni destinatarie della nota di codesto Servizio di convocazione della Conferenza di Servizi, si precisa che il presente parere non riguarda in alcun modo l'attività inerente la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi, la cui verifica degli aspetti di sicurezza mineraria e di governo dei giacimenti è di esclusiva competenza di detto Ministero;
- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l'Energia - Sezione UNMIG di Napoli, con nota prot. n. 4150 del 30.09.2011, comunica che, dall'esame delle planimetrie e dagli accertamenti effettuati in loco, è risultato che l'impianto in oggetto attraversa la zona interessata dal titolo minerario di idrocarburi denominato convenzionalmente "Candela" intestato alla Società ENI SpA ed altre senza intralciare attualmente i lavori in corso. Pertanto, per quanto di competenza di quest'Ufficio, nulla osta alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di cui trattasi a condizione che la Società proponente si impegni a modificare il tracciato nei tratti in cui, all'atto della costruzione dello stesso impianto, fossero in corso lavori minerari temporanei o permanenti affinché vengano rispettate le distanze previste dal DPR 9 aprile 1959 n. 128 sulle "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave";
- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste di Foggia, con nota prot. n. 18288 del 18.07.2011, comunica di aver trasmesso a mezzo fax in data 29.04.2010 prot. n. 7801 il parere favorevole di competenza riferito alla realizzazione di n. 6 torri eoliche. Precedentemente, con il provvedimento dirigenziale n. 3153 del 23.05.2008, indirizzato alla Daunia Wind, ha trasmesso il nulla osta forestale riferito alla realizzazione del parco eolico costituito da n. 30 torri e opere connesse (cavidotti e viabilità). Pertanto, considerando che il contenzioso nel frattempo intervenuto riguarda aspetti non riconducibili alle competenze di appartenenza, questa Sezione conferma i provvedimenti sopraccitati e comunica la non partecipazione alla Conferenza di Servizi indetta per il giorno 27 luglio 2011;
- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana - Struttura Tecnica Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 13195 del 14.11.2008, comunica che sia il collegamento dorsale con il campo eolico che di comunicazione interna fra i diversi generatori, interferiscono con i corsi d'acqua denominati 1, 2 e 3 "Viticone", 4, "Marana di San Potito" 5 e 6 "Braccio Marana di San Potito" 7 "Braccio del canale Viticone" oltre che con altri tre semplici impluvi naturali, non riconducibili a veri e propri corsi d'acqua, per cui valgono le prescrizioni dell'art. 120 del RD 11.12.1933 n. 1775, ovvero a

quelle altre condizioni associabili alle prescrizioni dell' art. 57 del TU sulle Opere Idrauliche, approvato con RD 25.07.1904 n. 523. Tali interferenze vanno valutate sia per quanto attiene alla sicurezza propria dell'infrastruttura che alle condizioni di esercizio dei corsi d'acqua attraversati, oltre che per gli aspetti dominicali tutelati dall' art. 120 del RD 11.12.1933 n. 1775, per i cui aspetti quest' Ufficio è competente. Tanto precisato, si riferisce che i sopraindicati corsi d' acqua sono riportati nell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Foggia, approvato con RD 20.12.1914 n. 6941, al n. 23, per quanto riguarda il corso d'acqua Marana di San Potito e n. 25 per quanto riguarda il canale Viticone, nel cui detto Elenco viene riportato con la nomina di "Marana di Pozzo Salito".

Le tratte "pubbliche" (cioè il percorso fluviale in cui trovano applicazione le disposizioni della legge 10.08.1884 n. 2644 relativamente all'uso dell'acqua) ovvero le disposizioni degli artt. 96 e 97 del TU di Leggi sulle Opere Idrauliche, approvato con RD 25.07.1904 n. 523, danno la seguente indicazione:

1. Marana di San Potito (oggi meglio conosciuto come "Marana" o "Fontanelle", riportato al n. 23, con l' indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 3.500 verso monte";
2. Marana di Pozzo Salito (oggi conosciuto come "Fosso Viticone ") riportato al n. 25, con l'indicazione della tratta pubblica "Dallo sbocco (nel torrente Carapelle-Calaggio) a Km. 2.500 a monte della confluenza in ciascuno dei due rami in cui si divide.

Dalla detta descrizione, deriva che le tratte fluviali nelle quali si interviene, pur costituendo il naturale bacino dei detti corsi d'acqua, sono esterni alle tratte di cui ai punti 1 e 2 e quindi non assoggettate a tale disciplina, ciò anche per quanto riguarda gli altri vincoli, di qualsiasi natura, a tale normativa associata.

Nel caso di specie, le modalità di attraversamento sono proposte nella forma intrusiva, avendo previsto che i lavori di sottoposa verranno eseguiti con lo scavo a cielo aperto di una trincea delle dimensioni di cm 80x120 ed al suo interno saranno posizionate le canalizzazioni elettriche protette da un bauletto in cls. dello spessore di cm. 50 con ripristino dell'alveo con il materiale proveniente dallo scavo medesimo e sistemazione superficiale con terreno vegetale compattato.

Con riguardo alle modalità di esecuzione dei lavori appare opportuno che gli stessi si eseguano secondo le seguenti prescrizioni:

- le opere provvisorie, necessarie all' esecuzione dei lavori, siano compatibili con il deflusso delle acque;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti non modifichino il libero deflusso delle acque superficiali e non alterino il regime delle eventuali falde idriche superficiali;
- siano realizzate opere atte ad impedire il trasferimento nel sottosuolo di eventuali acque superficiali che si dovessero infiltrare nelle trincee di scavo anche in funzione della pendenza;
- durante l' esercizio delle opere sia evitata, in modo assoluto, l'infiltrazione di acque piovane nelle trincee realizzate per la posa dei cavidotti;
- sia garantito il ruscellamento diffuso delle acque ove queste siano intercettate dalle opere da realizzare;
- le operazioni di scavo e di rinterro per la posa dei cavidotti, in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua, non alterino la morfologia attuale degli alvei;
- per gli aspetti della sicurezza passiva, si dispone che nei punti di emersione sia apposto un sistema di segnalazione di pericolo specifico derivante da folgorazione per contatto, i cui cartelli dovranno essere apposti e conservati per tutta la durata della vita della rete e comunque nel periodo in cui l'atto amministrativo di concessione ha validità.

Tanto esposto, l' Ufficio esprime parere favorevole all' approvazione. Con riguardo agli altri aspetti, avendo l'Ufficio specifici compiti di Polizia delle Acque, nonché di Tutela delle stesse e l'Amministrazione negli aspetti dominicali, per gli attraversamenti la legge dispone, giusti artt. 120 e 125 del RD 11.12.1933 n. 1775, l'obbligo di corrispondere un canone annuale, in favore della Regione

Puglia, giusto art. 89 del D.Lgs 31.03.1998 n. 112, attuato con DPCM 12.10.2000, in vigore dal 2001. Il canone riferito agli attraversamenti di linee e condutture elettriche, se avviene nella forma aerea, senza occupazione materiale di pertinenza fluviale con cavi ed altre opere, è legato alla tensione di esercizio; se invece avviene con l'occupazione fisica, ancorché in sotterraneo, secondo il principio di indennizzo e comunque nel caso l'indennizzo non raggiunga il canone ricognitorio, quello minimo di euro 123,95 (centoventitre/95) per ogni attraversamento. Nella specie, sono stati osservati n. 4 (quattro) puntuali attraversamenti, per cui, dovendo regolare per il futuro la concessione, è necessario predisporre altrettanti "Fogli Condizioni", che per unicità e semplificazione del procedimento, si inoltrano in triplice originale, di cui, dopo la regolarizzazione in bollo e la sottoscrizione per accettazione da parte del legale rappresentante della Società esercente, uno dovrà essere consegnato alla Società stessa, uno restituito all' Ufficio per gli atti d'Ufficio per gli atti di competenza ed uno custodito nel fascicolo del procedimento di approvazione unica.

Si resta in attesa di conoscere gli esiti del procedimento e dell'urgente invio dell'originale del "Foglio Condizioni" di competenza dell'Ufficio;

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 11849 del 14.04.2008, tenuto conto che la zona interessata dai lavori non è stata oggetto di bonifica sistematica, concede il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione, comunicando a questo Comando l'avvenuta effettuazione degli stessi;

- ARPA Puglia - Dipartimento Ambientale Provinciale di Foggia, con nota prot. n. 36404 del 19.07.2011, esaminato il progetto e la documentazione integrativa, per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla installazione degli aerogeneratori con le prescrizioni in seguito riportate:

1. siano rispettate le procedure di legge per la caratterizzazione delle terre o rocce di scavo utilizzate per riempimenti o livellamenti;

2. nella fase di collaudo con l'impianto in esercizio, siano effettuate misure fonometriche post operam al fine di verificare quanto ipotizzato nella relazione di previsione di impatto acustico relativamente ai corpi ricettori prossimi agli aerogeneratori nonché il rispetto dei limiti di legge in campo acustico diurno e notturno e, nel caso di superamenti, siano adottate le misure consequenziali per l'abbattimento;

3. il trattamento e lo smaltimento degli oli necessari al funzionamento e manutenzione degli impianti eolici nel loro complesso dovrà avvenire presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. 27.01.1992 n. 95, attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati);

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M./III Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 945 del 20.06.2008, rilascia nulla osta militare dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC), con prot. n. 97537/AON del 25.07.2011, in riferimento alla richiesta di conferma del nulla osta alla realizzazione dell'impianto in oggetto la cui esecuzione prevedeva 30 aerogeneratori e che, in parte, è stata procrastinata nel tempo, atteso che l'ENAV, per gli aspetti di competenza, aveva già espresso il parere positivo con nota prot. n. 233722 del 21.11.2008 e che l'ENAC con successiva nota prot. n. 5338 del 27.01.2009 della Direzione Operatività e Certificazione Aeroporti aveva già rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'intero impianto, si conferma il predetto nulla osta con le stesse prescrizioni relative alle modalità di segnalazione diurna/notturna dell'ostacolo. In particolare la Società dovrà comunicare all'ENAV, ai fini della pubblicazione dell'ostacolo in AIP - Italia, con almeno 90 giorni di anticipo, la data di inizio e di fine lavori e inviare contestualmente i dati definitivi del progetto che dovranno contenere:

1. coordinate geografiche sessagesimali (gradi, primi e secondi) nel sistema WGS 84 di ogni aerogeneratore;

2. altezza massima degli aerogeneratori (torre + raggio pala);

3. quota s.l.m. al top dell'aerogeneratore (altezza massima + quota terreno), specifiche della segnaletica ICAO diurna e notturna con la data di attivazione della segnaletica stessa e della relativa procedura

manutentiva;

- Ente Nazionale di Assistenza al Volo (ENAV AOT), con nota prot. n. 233722 del 24.11.2008 comunicava, per quanto di competenza, la insussistenza di implicazioni;

- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia - Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia, con nota prot. n. 9617 del 28.11.2008, comunicava che non si evincono ambiti territoriali assoggettati né a tutela monumentale ai sensi della II Parte del D. Lgs. n. 42/2004 né a tutela paesaggistica di competenza statale ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; tale parere veniva ribadito con nota prot. n. 3627 del 03.05.2010 dalla medesima Direzione Regionale;

- Regione Puglia - Assessorato Assetto del Territorio - Ufficio Strumentazione Urbanistica, con prot. n. 2894 del 19.03.2009, riteneva l'intervento compatibile con le norme di tutela dell'ATE di tipo "C" e "D" in virtù dell'Autorizzazione Paesaggistica rilasciata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Deliceto in data 24.09.2008, del parere favorevole dell'Autorità di Bacino della Puglia e della nota della Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province di Bari, BAT e Foggia;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura di Foggia, con nota prot. n. 57208 del 18.07.2011, rilasciava parere favorevole a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni nella realizzazione dell'impianto:

- i. tutti i materiali inerti che devono essere usati per la realizzazione delle piste temporanee di cantiere devono essere costituiti di materiale autoctono prelevato dagli scavi delle fondazioni delle torri o da cave che estraggono lo stesso tipo di materiale esistente nelle vicinanze. Nei pressi del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di magazzino e delle cabine è consentito la realizzazione di un'area, con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- ii. nella costruzione delle piste non devono essere eseguiti sbancamenti e movimentazioni del suolo;

- iii. terminata la fase di cantiere, a seguito dello smantellamento delle piste di cantiere, dovrà essere ripristinato lo strato originario di suolo;

- iv. nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli appezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve essere compattato;

- v. se nelle aree di intervento sussistono piante di olivo, le stesse si possono solo spostare acquisendo l'autorizzazione dall'Ufficio Provinciale Agricoltura della Regione Puglia nei termini di legge, prima di realizzare le opere;

- vi. divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna selvatica;

- Acquedotto Pugliese S.p.A., con nota prot. n. 86462 del 19.07.2011, confermava il proprio nulla osta già espresso con nota prot. n. 56585 del 04.05.2010;

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, con nota prot. n. 9380 del 22.07.2011, comunicava la non competenza istituzionale del C.N.VV.F. nel procedimento in oggetto già espressa con nota prot. n. 6781 del 25.05.2010;

- Regione Puglia - Area Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche - Servizio LL.PP - Ufficio Regionale Espropri, con nota prot. n. 44669 del 28.07.2011, esprimeva parere che il progetto di che trattasi possa essere approvato a condizione che si proceda, preventivamente al rilascio dell'Autorizzazione Unica, a dare avvio di avviso del relativo procedimento alle ditte interessate dell'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. n. 327/2001;

- Snam Rete Gas SpA, con nota prot. n. 312 del 05.10.2011, comunica che, von riferimento alla Vs. lettera del 07.09.2011 Ns. rif. prot. n. 108 del 07.09.2011, dall'esame dei vostri elaborati di progetto comparati con i nostri disegni di dettaglio, vi comunichiamo che le vostre opere interferiscono in 2 differenti posizioni con n. 2 metanodotti denominati:

- 1) Met. Dorsale per Taranto Dn 400 (16") tr. Biccari - Candela, in esercizio;

2) Met. Massafra - Biccari Dn 1200 (48") in costruzione;

Vi informiamo sin da ora che i nostri metanodotti, in pressione, sono disciplinati dalle vigenti norme di sicurezza di cui al DM 24.11.1984 del Ministero dell'Interno e successive modificazioni (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione l'accumulo e l'utilizzo del gas naturale con densità non superiore a 0,8) e al DM del 17.04.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8). Nel citato Decreto Ministeriale sono stabilite, tra l'altro, le fasce di rispetto, le norme e le condizioni che regolano la coesistenza dei metanodotti con altre infrastrutture o fabbricati. Nel caso specifico segnaliamo che i terreni da noi attraversati sono gravati da regolari servitù di metanodotto, con atti notarili registrati e trascritti, i quali prevedono tra l'altro l'obbligo di mantenere opere di qualsiasi genere e natura, come pure recinzioni, fognature e canalizzazioni chiuse, alla distanza minima di 11,00 m dall'asse del Metanodotto Dorsale per Taranto Dn 400 (16"), di m 20,00 dall'asse del Metanodotto Massafra - Biccari Dn 1200 (48") in costruzione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, senza alterazione della profondità di posa della tubazione. Precisato quanto sopra, vi comunichiamo che per la realizzazione delle vostre opere, fatti salvi i diritti di terzi, dovranno essere da Voi accettate e rispettate le seguenti prescrizioni:

- gli attraversamenti del cavidotto dovranno essere realizzati in sottopasso, con i nostri metanodotti, mantenendo una distanza minima, misurata in senso verticale, tra le superfici affacciate non inferiore a 1,50 metri. La realizzazione degli attraversamenti del cavidotto saranno realizzati con il metodo T.O.C., così come concordato con il D.L. Ing. Carosielli. Inoltre non dovranno essere presenti messe a terra, buche, giunti o pozzetti all'interno della ns. fascia di rispetto.

Elenco dei punti delle interferenze:

1. met. Biccari - Candela Dn 450 - Comune di Deliceto foglio 42 part. 42, stradina sterrata;

2. met. Massafra - Biccari Dn 1200 - Comune di Deliceto foglio 42 part. 145, stradina sterrata;

- eventuali ulteriori opere accessorie al Vs. impianto, canalizzazioni di qualsiasi tipo, pozzetti ecc., dovranno essere preventivamente autorizzate, se ricadenti nell'ambito della fascia di rispetto del ns. metanodotto;

- nel corso dei lavori, eseguiti dalla Società Margherita Srl, nessun transito con mezzi pesanti, deposito di materiali e/o intervento di qualsiasi genere potranno essere effettuati entro la fascia di rispetto delle condotte in esercizio;

- la richiedente Margherita Srl solleva la Snam Rete Gas da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori eseguiti;

- eventuali nostri interventi sulla tubazione e/o sulle ns. opere che dovessero interferire in qualche modo con le Vs. opere insistenti ed ubicate all'interno delle fasce asservite di 11,00 e di 20,00 m coassiali alle condotte, saranno eseguiti senza richiedere la vostra preventiva autorizzazione;

All'interno della fascia di rispetto del nostro metanodotto, nessun lavoro potrà da parte vostra essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro di Manutenzione di Foggia, per definire le fasi dei vostri lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo della vostra impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice.

Copia del presente Nulla Osta dovrà esserci restituito controfirmato per accettazione prima dell'inizio dei lavori; inoltre, trascorsi 3 mesi dalla data della presente in mancanza di tale accettazione, il presente Nulla Osta sarà da ritenersi automaticamente revocato.

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti in Conferenza di Servizi, ha quindi comunicato, con nota prot. n. 11162 del 20 settembre 2011, la positiva conclusione del procedimento;

- in data 20 ottobre 2011 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Margherita S.r.l. l'Atto

di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

• l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 ottobre 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 13279 e della Convenzione al repertorio n. 13280.

Rilevato che:

- il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, con nota prot. n. 10675 dell' 08.09.2011, comunicava al Comune di Deliceto ed ai soggetti interessati l'avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo ai fini della dichiarazione di pubblica utilità propedeutico alla procedura espropriativa;
- in data 25.07.2011, la Società proponente depositava le integrazioni richieste dall'Ufficio Regionale Espropri (perizia giurata relativa al valore di mercato degli immobili, resasi necessaria a seguito della nota Sentenza n. 120/2011 della Corte Costituzionale che ha di fatto annullato i V.A.M., ed il piano particellare di esproprio); con nota del 26.07.2011, lo stesso Ufficio richiedeva ulteriori atti integrativi a cui la Società dava riscontro in data 28.07.2011 depositando il piano particellare d'esproprio aggiornato e consentendo l'espressione del relativo parere di competenza;
- la Società proponente, con nota acquisita al prot. n. 12062 del 10.10.2011, trasmetteva dichiarazione attestante, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, l'adeguamento del progetto definitivo alle prescrizioni formulate dagli Enti in sede di Conferenza di Servizi;
- in data successiva al 31.12.2010, sono pervenuti alcuni pareri - per la maggior parte confermativi di quanto già precedentemente comunicato - non prescritti dal punto di vista ambientale ai sensi della nota della Conferenza di Direzione prot. n. 514 del 05.07.2011, ragion per cui il procedimento in oggetto non ricade nell'ambito di applicazione del R.R. n.24/2010 né in quello della D.G.R. n. 3029/2010;
- in data 08.11.2011, il Servizio Energia acquisiva osservazioni/opposizioni in merito all'avvio della procedura espropriativa ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, le quali si ritengono superate per effetto delle controdeduzioni presentate della Società proponente con nota acquisita a mezzo PEC in data 09.11.2011.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 si dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientali, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione";
- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e s.m.i, all'esito dei lavori della Conferenza di Servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio:
„ di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica composto da n. 24 aerogeneratori della potenza complessiva di 72 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in
RATORE N. Conferenza di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

1 2554366 4560047
2 2554710 4559819
3 2555220 4559977
4 2555517 4559680
6 2556376 4559932
9 2557978 4560255
11 2558667 4560155
12 2559133 4560360
13 2559494 4560539
14 2559251 4560808
18 2557399 4560663
19 2556685 4560347
20 2556328 4560227
21 2555756 4560175
22 2555446 4560469
23 2556373 4560620
24 2557095 4560880
25 2556785 4561030
26 2556332 4560913
27 2556003 4560897
28 2555198 4561090
29 2554795 4561091
31 2556453 4561762
32 2556801 4561578

e delle opere connesse costituite da:

„cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n.1367 del 12.12.2008, e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21.01.2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV “Foggia-Candela”.

Come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 299 del 15 novembre 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo.

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell’art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i, la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio dell’Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica di potenza totale pari a 72 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località “Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Viste le linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12;

Visto la Legge 14 novembre 1995, n. 481;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 30 novembre 2005, n. 1747;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 23.01.2007, n. 35;

Vista la Legge Regionale 21 ottobre 2008, n. 31;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti Regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 03 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n.7.

DETERMINA

Art. 1)

Si prende atto di tutto quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

Ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge n. 241/90 e s.m.i, è adottata la Determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Margherita S.r.l. con sede legale in Foggia alla via Napoli n. 121, Partita IVA 03188710713, dell'Autorizzazione Unica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 29.12.2003 e alla D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica della potenza di 72 MW ubicato nel Comune di Deliceto (FG) - località "Viticole - Iannuzzi - Pozzo Salito", posizionati secondo le seguenti coordinate Gauss - Boaga (Fuso Est) riportate in tabella:

AEROGENE- Approvati in
RATORE N. Conferenza di Servizi

Coordinate Gauss - Boaga

X Y

1 2554366 4560047

2 2554710 4559819

3 2555220 4559977

4 2555517 4559680

6 2556376 4559932
9 2557978 4560255
11 2558667 4560155
12 2559133 4560360
13 2559494 4560539
14 2559251 4560808
18 2557399 4560663
19 2556685 4560347
20 2556328 4560227
21 2555756 4560175
22 2555446 4560469
23 2556373 4560620
24 2557095 4560880
25 2556785 4561030
26 2556332 4560913
27 2556003 4560897
28 2555198 4561090
29 2554795 4561091
31 2556453 4561762
32 2556801 4561578

e le opere connesse sono costituite da:

„cavidotto interrato MT a 30 KV per il collegamento del parco eolico alla sezione a 150 KV presso la S.E. 380/150 KV di Deliceto, già autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 1367 del 12.12.2008 e successivamente oggetto di ampliamento autorizzato con Determinazione del Dirigente del Servizio Energia n. 6 del 21.01.2011, collegata in entra-esce dalla linea a 380 KV “Foggia-Candela”;

Art. 3)

La presente Autorizzazione Unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della L. n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti in sede di Conferenza di Servizi.

Art. 4)

La Società Margherita S.r.l., e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, dovrà assicurare, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti in Conferenza di Servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata di anni venti per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori, più altri nove anni dalla prima scadenza;
- durata illimitata per le opere a futura titolarità della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Il parco eolico, le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio

dell'impianto autorizzato col presente decreto sono di pubblica utilità, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. n. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29 Dicembre 2003;

Art. 7)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato contenente la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008 ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore, resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto dalla D.G.R. n. 35/2007;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto dalla D.G.R. n. 35/2007.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. n. 380/2001, è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla D.G.R. n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo eolico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole ed a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo eolico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei

lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e su uno a diffusione nazionale;

- a rispettare, in fase di realizzazione, tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché dell'esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del Direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

La presente Determinazione unitamente al progetto vidimato sarà notificato, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, alla Società istante ed al Comune di Deliceto (FG).

Art. 12)

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 24 (ventiquattro) facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta Regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
